

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 12/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società appellante in data 26/11/2008 ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 - l'istanza per ottenere il rimborso dell'IRES per gli anni 2004-2007. In data 3/04/2009 la banca presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso silenzio rifiuto.

In data 22/02/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha emesso decisione con la quale è stata respinta la richiesta di rimborso.

In data 30/12/2010 il contribuente ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo la riforma della suddetta sentenza e il contestuale accoglimento della richiesta di rimborso. E ciò a fronte ai rilevanti dubbi di costituzionalità dell'art. 1, co.2, D.lgs 446/1997, parzialmente modificato con l'art. 6, D.L. 185/2008, per contrasto con i primi commi degli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione.

Con proprie controdeduzioni del 04/03/2011 l'Ufficio chiedeva la dichiarazione di parziale inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs 546/92, e in ogni caso il rigetto dell'appello proposto poiché infondato e non provato.

All'udienza del 11 novembre 2011, effettuata la relazione, le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello così come proposto non è meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente osservato che la CTP di Milano nella impugnata sentenza ha già sufficientemente e adeguatamente chiarito e motivato come l'eccezione d'incostituzionalità sollevata da parte ricorrente vada per qui disattesa. In particolare rileva il Collegio che i principi richiamati dall'appellante non risultano in contrasto con alcuno dei parametri costituzionali evocati. Non con l'art. 3 in quanto non si ravvisa alcuna discriminazione né disuguaglianza di trattamento nei confronti dei contribuenti a fronte della diversa natura dei tributi applicabili, che già di per sé configurano diversità di trattamento in ragione delle specifiche fattispecie riscontrabili; non con l'art. 35 in quanto non si ritengano nel caso sussistenti lesioni del diritto al lavoro nelle sue forme e applicazioni; non con l'art. 53 in quanto si ritiene nel caso rispettato il principio della contribuzione dei soggetti in ragione della loro capacità contributiva, nell'osservanza del principio di progressività proprio del nostro sistema tributario. Più analiticamente rileva il collegio - in linea con quanto già introdotto nella motivazione della CTP - che "la questione di legittimità dell'art. 1, co.2 D.Lgs 446/97, sollevata dal ricorso deve ritenersi superata dall'art. 6 D.L. 185/08 in quanto la modifica legislativa è nel senso richiesto dal ricorrente (essendo oggi ammessa - seppur in misura limitata - la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi): tale conclusione non solo è avvalorata dalle osservazioni del medesimo ricorrente nella nuova memoria difensiva, ma è anche coerente con il tenore delle più recenti ordinanze con cui la Corte Cost. in ragione dell'intervenuto mutamento della disciplina, ha disposto la restituzione degli atti" alle commissioni tributarie rimettenti, perché operino una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione".

In ogni caso come già ben evidenziato nella decisione intervenuta in prima cure e come esposto ut supra si ritiene di escludere " la sussistenza di alcuno dei profili di incostituzionalità prospettati, atteso che l'individuazione degli oneri deducibili e dei fatti espressivi della capacità contributiva, nonché la definizione del regime giuridico tributario rientrano nella discrezionalità del legislatore, cui compete di definire altresì le aliquote ritenute congrue: onde il criterio della deducibilità riconosciuto in via forfettaria non può ritenersi né irragionevole, né suscettibile di dare adito a disparità di trattamento, atteso che il principio della progressività del sistema tributario previsto dall'art 53 Cost non ha carattere rigido e assoluto ma tendenziale, come si è verificato nel caso.

Ciò chiarito si rileva come l'appello proposto non introduca specifiche ed utili argomentazioni a sostegno del rimborso richiesto. Al riguardo si constata come la decisione impugnata abbia già, anche su quest'ultimo aspetto, adeguatamente dato riscontro.

In buona sostanza e per concludere si ritiene che la sentenza impugnata non meriti alcuna censura e quindi come non si individuano specifici motivi né in fatto né in diritto per accogliere le domande proposte.

La particolare natura della materia del contendere individua le condizioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

Respinge l'appello, spese compensate.